

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ASL CN1 E LA SOCIETA' "KOS CARE s.r.l." PER IL FUNZIONAMENTO DI POSTI LETTO NAC E NSV PRESSO IL PRESIDIO "RESIDENZA ANNI AZZURRI LA CORTE" DI MARENE – PERIODO 01.01.2026-31.12.2026

TRA

- L'Azienda Sanitaria Locale CN1 (di seguito denominata ASL CN1) con sede legale in Cuneo (CN), via C. Boggio n. 12, Partita I.V.A. Codice fiscale 01128930045, rappresentata dal Direttore del Distretto Nord Est dell'ASL CN1 Dott. Gian Luca SAGLIONE, domiciliato ai fini della presente convenzione in Cuneo, Via C. Boggio n. 12

E

- La Società "Kos Care s.r.l.", con sede legale in Milano, Via Durini n. 9, Codice Fiscale e P.I. n. 01148190547 in qualità di gestore del presidio denominato "Residenza Anni Azzurri La Corte" con sede in Marene Via Marconi 163, legalmente rappresentata dal Dott. Giuseppe VAILATI VENTURI, ove hanno sede il Nucleo Stato Vegetativo (N.S.V.) ed il Nucleo di Alta Complessità Neurologica (N.A.C.)

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 14-09-2009 n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semi-residenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- Con D.G.R. n. 62-13647 del 22.3.2010 "Istituzione del percorso clinico assistenziale per persone in Stato Vegetativo, Stato di Minima Coscienza e Locked-in Sindrome" sono stati definiti i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi dei Nuclei Strati Vegetativi in strutture socio sanitarie (RSA, SVP/SMV);
- Con D.D. n. 878 del 28.10.2014 della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale - è stata approvata la verifica della compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3 Dlgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla trasformazione di 20 posti letto di RSA in Nucleo Stato Vegetativo (N.S.V.) da 10 p.l. e in Nucleo di Alta Complessità Neurologica (N.A.C.) nella struttura socio-sanitaria Residenza la Corte sita nel comune di Marene;
- Vista la nota di precisazione inviata dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale – in merito a parere di verifica di compatibilità di cui alla D.D. n. 878 del 28.10.2014 (prot. n. 8261/A 1402° del 12.04.2016 protocollata in ASL CN1 con n. 37648/A del 13.04.2016;
- Il Presidio socio sanitario è stato autorizzato al funzionamento per i seguenti posti letto:
 - n. 10 posti letto di RSA quale Nucleo Stato Vegetativo (N.S.V.)
 - n. 10 posti letto di RSA quale Nucleo di Alta Complessità Neurologica (N.A.C.);

- Il predetto presidio socio-sanitario con provvedimento ASL CN1 n. 1250 dell'11.08.2016 è stato accreditato per i seguenti posti letto di tipologia sopra specificati:
 - n. 10 posti letto di RSA quale Nucleo Stato Vegetativo (N.S.V.)
 - n. 10 posti letto di RSA quale Nucleo di Alta Complessità Neurologica (N.A.C.);
- L'ASL CN1 intende avvalersi per l'anno 2026 del presidio socio sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- Con DGR n. 38-8654 del 27/05/2024 ad oggetto: Presa d'atto del "Patto per un Welfare innovativo e sostenibile" sottoscritto con le associazioni di categoria rappresentative dei titolari e gestori dei presidi residenziali in data 25/02/2024. Primi indirizzi alle AASSRR per l'attuazione nell'anno 2024 è stato recepito l'accordo siglato con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei titolari e gestori dei presidi residenziali compresi quelli con posti letto N.A.C. e N.S.V. che ha comportato l'aumento del 3,5% della sola quota sanitaria per i posti accreditati e convenzionati con il SSR delle strutture residenziali;

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14-09-2009 n. 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n. 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto (modificata dalla D.G.R. 02-08-2013 n. 85-6287) e della D.G.R. n. 62-13647 del 22-3-2010 pubblicata sul B.U.R n. 14 dell'8.04.2010 in quanto applicabili.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

1. L'ASL CN1 di Cuneo si avvale del Presidio socio-sanitario "Residenza Anni Azzurri La Corte" con sede in Marene Via Marconi n.163 nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale della seguente tipologia:
 - n. 10 posti letto di RSA quale Nucleo Stato Vegetativo (N.S.V.)
 - n. 10 posti letto di RSA quale Nucleo di Alta Complessità Neurologica (N.A.C.);
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dell'ente contraente il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i Familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL CN1 può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal Regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei Familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. L'ASL CN1 può, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
7. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
8. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accREDITAMENTO, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e, comunque ed in ogni caso, a redigere per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale o il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze, così come previsto dalla D.G.R. n. 62-13647 del 22-03-2010, D.G.R. 22-5036 dell'11-12-2012 e D.G.R. n. 85-6287 del 02-08-2013, in quanto applicabili.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa sanitaria applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico è fissata ai sensi della citata D.G.R. 62-13647 del 22-03-2010, è stata successivamente modificata dalla D.G.R. n. 38-8654 del 27.05.2024 che per le sole strutture residenziali ha approvato un aumento del 3,5% della sola quota sanitaria della retta (70%) e non alla sua totalità, le tariffe risultano così come sotto riportato:

Euro/die 193,54 per posto letto N.S.V.
Euro/die 219,66 per posto letto N.A.C.

2. I valori tariffari sopra indicati costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi, e potranno essere soggette ad adeguamento a seguito di rivalorizzazione regionale.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla D.G.R. 62-13647 del 22-3-2010. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati, troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 2.

4. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'ASL nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8-01-2004 n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti.

5. Il Presidio si impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'ASL, e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza delle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori – dovuti ai sensi della normativa vigente – il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

6. E' fatta salva la facoltà dell' ASL di sospendere i pagamenti, nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di Legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL CN1 circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Il Presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal flusso di assistenza residenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale.
3. Le variazioni del grado di salute dell'utente assistito che comportino modifiche dei livelli assistenziali devono essere tempestivamente comunicate all'ASL e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'ASL, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I./P.E.I..
4. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il Responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
5. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione alla competente A.S.L. e più in particolare:

in caso di trasferimento la retta complessiva verrà riconosciuta dal giorno del trasferimento alla struttura ricevente; alla struttura di provenienza dell'assistito la retta complessiva verrà riconosciuta sino al giorno precedente il trasferimento;

la tariffa, in caso di temporanea assenza, rimane così disciplinata:

- assenze fino a 3 giorni complessivi in un mese: la retta viene corrisposta per intero;
- assenze superiori a 3 giorni complessivi in un mese, la retta giornaliera viene ridotta del 30% fino ad un massimo di un mese.
- Per assenze superiori ai 30 giorni non viene riconosciuta alcuna retta.

In caso di assenza di un assistito per il quale è stato previsto un incremento tariffario per intensità assistenziale maggiore sulla base di specifico progetto approvato dalla competente Commissione di valutazione, che riconosca un differente rapporto operatore/utente, viene considerato dal punto di vista economico l'importo della sola retta determinata secondo i criteri di conteggio delle assenze.

In caso di decesso o dimissioni dell'utente nulla sarà più dovuto dalla competente ASL a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

6. Le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per persone non altrimenti trasferibili, per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche, qualora non erogabili direttamente nell'ambito della struttura residenziale, o per ricovero ospedaliero programmato sono a carico dell'ASL di residenza della persona. Il rientro da ricovero ospedaliero è a carico della struttura in quanto compreso nella tariffa giornaliera.

7. Le forniture di ausili di assistenza protesica ed integrativa sono a carico dell'ASL di residenza dell'assistito; sono escluse da quanto sopra le forniture di ausili, apparecchiature ed attrezzature riconducibili alla dotazione strumentale e tecnologica prevista a carico della struttura dalla citata DGR 62-13647/2010 e dalla DGR 45-4248/2012 e s.m.i..

L'ASL CN1, fatta salva la dotazione da parte della Struttura del materiale di medicazione per prestazioni estemporanee, provvederà alla fornitura diretta di materiale di medicazione, nei quadri clinici e con le modalità di prescrizione previste dalle attuali disposizioni regionali e quando previsto sulla base di piani terapeutici rilasciati da Specialisti del S.S.N. con possibilità di rivalsa nei confronti dell'ASL di residenza dell'assistito

I dispositivi individuati devono essere previsti nel Prontuario Aziendale.

L'ASL CN1 provvederà, altresì, alla fornitura diretta del materiale necessario all'automonitoraggio glicemico per pazienti diabetici, con eventuale rivalsa nei confronti dell'ASL di residenza dell'assistito.

L'ASL CN1 si farà garante della fornitura diretta dei prodotti per la Nutrizione Artificiale, dei supplementi nutrizionali orali calorici (per pazienti malnutriti) e dei sostituti dell'acqua (per pazienti disfagici), sulla base del piano nutrizionale e nel rispetto dei protocolli aziendali e dei contratti di fornitura in essere, con oneri a carico dell'ASL di residenza. La rivalsa è a carico dell'ASL CN1. L'ASL CN1 garantisce sia per gli ospiti in regime di convenzione sia in regime privato, con possibilità di rivalsa nei confronti dell'ASL di residenza, la fornitura dei farmaci sulla base di quanto previsto nel proprio Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA), adeguato alle necessità ed ai bisogni specifici dell'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali.

L'ossigeno gassoso verrà fornito su prescrizione del Medico di Medicina Generale con ricetta rossa; l'ossigeno liquido verrà fornito sulla base di Piano Terapeutico specialistico e, nel caso in cui l'assistito abbia un Medico di Assistenza Primaria di ASL diversa dall'ASL CN1, il servizio di erogazione di ossigeno liquido dovrà essere attivato dall'ASL di appartenenza del Medico di Assistenza Primaria.

Resta inteso che il costo dell'ossigeno o di altri gas medicali è a carico del S.S.R. e non deve essere superiore al costo che l'ASL sosterebbe mediante la fornitura diretta.

Le prestazioni di assistenza specialistica, di radiodiagnostica e di laboratorio, sono da considerare a carico del S.S.R. e da effettuare in strutture pubbliche o private accreditate, su proposta del MMG anche presso la Struttura secondo quanto disposto dalla DGR 62-13647/2010.

L'Asl garantisce la disponibilità di Specialisti, non compresi nelle figure professionali previste dai requisiti gestionali della DGR 62-13647/2010, secondo un calendario mensile concordato dallo specialista stesso con la struttura, previa comunicazione e validazione del Coordinatore dei Presidi ospedalieri ASL CN1 e fermo restando le esigenze di servizio. Ogni Specialista dovrà annotare sulla cartella sanitaria dell'Ospite il proprio intervento, rimane a carico della struttura la rendicontazione, ai soli fini di verifica da parte dell'ASL, degli accessi dei singoli Specialisti.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'ASL CN1 ed il presidio si impegnano a definire il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
2. L'ASL CN1, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1, in qualità di contraente il presente contratto, potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. – il trasferimento ovvero disporre la sospensione di nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL CN1, gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto avrà durata dall'01.01.2026 fino al 31.12.2026 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene sottoscritto con firma digitale e verrà trasmesso alla Direzione Sanità e Welfare.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto lo stesso dovrà essere modificato/integrato e sottoscritto in conformità alle nuove disposizioni.

ART. 11 Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo
Il Direttore del Distretto Nord Est
Dott. Gian Luca SAGLIONE
(Firmato digitalmente ai sensi D.lgs 82/2005)

Per la Società "Kos Care s.r.l." di Milano
Il Legale Rappresentante
Dott. Giuseppe VAILATI VENTURI
(Firmato digitalmente ai sensi D.lgs 82/2005)